

A) la LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A TARGHE ALTERNE (fermo restando il divieto di circolazione per i veicoli di cui al successivo punto B), nella zona "FASCIA VERDE" del P.G.T.U. (definita nell'Allegato I), **nell'orario: 9.00 – 13.00 e 16.00 - 21.00**, con DIVIETO DI CIRCOLAZIONE applicato ai VEICOLI provvisti di targa il cui NUMERO FINALE sia **DISPARI**

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli a trazione elettrica e ibridi;
2. veicoli alimentati a metano e a GPL;
3. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) EURO "5";
4. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) EURO "5";
5. motocicli a 4 Tempi EURO "3";
6. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;
7. veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili, o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
8. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
9. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
10. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
11. autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare o dell'Amministrazione comunale di Roma;
12. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
13. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
14. autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
15. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;
16. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
17. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
18. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
20. veicoli degli operatori dell'informazione quotidiana in servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio ecc) relative ai telegiornali;
21. veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione;
22. autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
23. automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione;

24. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
25. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;
26. veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
27. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
28. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato.

B) il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA, nella zona “FASCIA VERDE” del P.G.T.U. (definita nell’**Allegato I**), **dalle ore 7.30 alle ore 20.30**, per le seguenti tipologie veicolari:

- ❑ autoveicoli alimentati a **benzina “PRE-EURO 1”** ed **“EURO 1”** (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e successive);
- ❑ autoveicoli alimentati a **gasolio “PRE-EURO 1”**, **“EURO 1”** ed **“EURO 2”** (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive);
- ❑ ciclomotori e motoveicoli **“PRE-EURO 1”** ed **“EURO 1”**, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive).

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli alimentati a metano e a GPL;
2. veicoli a trazione elettrica e ibridi;
3. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale ivi compreso il soccorso e il trasporto salme;
4. veicoli adibiti a servizi manutentivi di pronto intervento (acqua, luce, gas, telefono, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, ascensori, impianti di riscaldamento e di climatizzazione), che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
5. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
6. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico;
7. autoveicoli per il trasporto collettivo privato ad **esclusione dei cd. “Pre – Euro 1” a benzina e cd. “Pre – Euro 1” ed “Euro 1” diesel**;
8. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, con concessioni comunali (deroga valida fino al 31/12/2011);
9. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;

10. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
11. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
12. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
13. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e di valori;
14. veicoli impiegati dai medici e veterinari, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine, in prestazione di emergenza, adeguatamente motivata.
15. autoveicoli adibiti a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) già attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare o dell'Amministrazione comunale di Roma.